

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1995

Presidenza del presidente BRAMBILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1665) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 8 e passim
CARCARINO (<i>Rif. Com. Progr.</i>)	6, 7
DONISE (<i>Progr. Feder.</i>)	8
GERELLI, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>	4, 10
LASAGNA (<i>Forza Italia</i>)	2, 4, 9
SPECCHIA (<i>AN</i>)	5, 7

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1665) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Lasagna di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LASAGNA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo discutendo è anche noto come «stralcio del decreto mille proroghe». Il provvedimento è stato presentato per la prima volta dal Governo il 2 gennaio 1992 e da quel primo testo sono derivati 12 singoli decreti. Il presente disegno di legge deriva proprio da uno di questi e tratta di alcune proroghe in materia ambientale. Complessivamente, i differimenti di termini hanno subito 17 reiterazioni e i relativi provvedimenti sono stati assegnati in passato alla 1^a Commissione per l'esame di competenza e oggi per la prima volta vengono presentati in forma di disegni di legge.

La Commissione ambiente della Camera dei deputati, in linea di massima, ha portato i termini enunciati nel disegno di legge al 31 dicembre 1995, cioè a fine anno. Tra i 7 articoli che compongono il provvedimento ve ne sono due di particolare interesse: l'articolo 1 che tratta del riciclaggio dei contenitori e imballaggi per liquidi e l'articolo 3 che tratta in particolare dei frantoi oleari.

Vorrei far notare che esistono al riguardo anche riferimenti a normative comunitarie, contenuti nel comma 3 dell'articolo 1 che sono state abrogate.

Vorrei poi far presente che l'articolo 5 in alcuni punti è in contrasto con le disposizioni della legge che regolano la contabilità dello Stato, soprattutto con l'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 1 - come dicevo - riguarda la proroga di termini in materia di riciclaggio di contenitori di liquidi e altre disposizioni ambientali. La necessità della proroga in questione deriva dallo stallo amministrativo e normativo verificatosi nel settore del riciclaggio dei contenitori e imballaggi per liquidi. Esiste una non certa responsabilità normativa del Ministero dell'ambiente per i provvedimenti attuativi di sua competenza, nonché una responsabilità dei comuni ai fini dell'attuazione della raccolta differenziata. Si è creata una situazione di stallo che riguarda i pagamenti dei contributi aggiuntivi concessi al Consorzio nazionale obbli-

gatorio per il riciclaggio di questo materiale plastico e che dipende dall'impossibilità da parte del Consorzio di raggiungere i limiti stabiliti dalle tabelle allegate al decreto-legge n. 397 del 1988 e successivamente dallo stesso Ministero dell'ambiente.

Nell'ipotizzare il contributo aggiuntivo, il legislatore si è premurato di assicurare ai consorzi il finanziamento necessario per riciclare i contenitori; la difficoltà di adempiere agli obblighi normativi non è stata causata dalla mancanza di fondi, ma da problemi di rilevanza pratica e di carattere amministrativo e da ciò deriva la necessità di una proroga del termine. Tale proroga riguarda l'applicabilità delle tabelle allegate al decreto-legge n. 397 del 1988. Il comma 2 dell'articolo in esame non è propositivo di una soluzione, ma si limita a chiarire a chi fanno capo le responsabilità per la situazione di stallo in cui ci troviamo. In particolare indica gli enti pubblici quali responsabili, giustificando i consorzi per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Non va inoltre dimenticato che gli obiettivi minimi di riciclaggio sono fissati e calcolati sulla quantità di prodotti immessa sul mercato e non, come è stato calcolato finora, sulla raccolta da parte dei comuni, che sappiamo essere minima.

In questa discussione ci troviamo ad esaminare problemi relativi alla responsabilità dei soggetti coinvolti. Il legislatore del 1988 lasciò aperta la questione ed oggi con questo articolo la responsabilità dei soggetti viene enunciata in forma chiara ma assai poco realistica. Si prenda ad esempio la situazione analoga relativa ai consorzi obbligatori per le batterie usate. In quel caso sono i consorzi stessi responsabili della raccolta e del successivo riciclaggio delle batterie usate fino al raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti dal legislatore. Sono dell'opinione che si debba almeno discutere una situazione pratica ragionevole.

I consorzi per il riciclaggio attendono che i comuni raccolgano il materiale e lo inviino loro; dovrebbero invece attivarsi per la raccolta dei rifiuti stessi. Attualmente i comuni sono ancora organizzati per svolgere il lavoro dei consorzi che, peraltro, possiedono una quantità di capitale accumulato in anni.

Il comma 3 riguarda i prodotti dannosi per l'ozono. Si deve dire che le disposizioni in questa materia in Italia sono più restrittive rispetto a quanto previsto dalla normativa europea.

La legge n. 549 del 1993 dispone limiti alla commercializzazione e fabbricazione di prodotti dannosi per l'ozono; la legge penalizza l'industria italiana, che non può produrre e vendere questi composti in Italia, mentre la CEE ci obbliga alla libera vendita di prodotti con questi componenti realizzati nell'Europa comunitaria.

Prorogando i termini le industrie italiane non sono obbligate ad adeguarsi ai precetti della suddetta legge. Inoltre, si sta provvedendo da parte del Ministero dell'ambiente per risolvere questi problemi di conflitto attraverso un decreto-legge che riporti tutto entro il termine stabilito da questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 2, vi è un problema di modulistica vecchia e di necessità di strumenti nuovi. In effetti, la modulistica per denunciare la produzione di rifiuti è stata modificata e la mancata denuncia comporta un reato penalmente sanzionabile. La proroga permette a chi ha presentato denuncia con la vecchia modulistica di non

subire sanzioni penali se presenta una successiva denuncia utilizzando la nuova modulistica, sempre nei termini del provvedimento in esame.

Il comma 2 del suddetto articolo risolve i dubbi sui soggetti obbligati a presentare tale denuncia ed identifica con precisione la tipologia dei rifiuti, per cui è necessario sporgere denuncia. In questa categoria non rientrano quei rifiuti che non provengono dalla lavorazione industriale o quei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, come ad esempio quelli derivanti dal lavoro dei parrucchieri.

L'articolo 3 concerne il problema che nasce con i frantoi oleari. Il disegno di legge al nostro esame pone un termine per regolarizzare le posizioni di quei frantoi che non hanno ancora richiesto l'autorizzazione a scaricare ovvero non rientranti nelle tabelle della legge Merli, cioè la legge n. 319 del 1976. Il problema dei frantoi oleari è molto vasto ed esiste anche la possibilità di uno sviluppo all'interno delle stesse aree di lavorazione e quindi di produzione della sansa con talune operazioni che in questo momento sono particolarmente artigianali.

L'articolo 4 riguarda la proroga dei termini per la presentazione della denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici, in particolare di testuggini. Infatti, si dà la possibilità ai soggetti detentori di queste ultime di autocertificare entro il 30 giugno 1995 il loro acquisto senza l'applicazione delle sanzioni previste in precedenza.

Vi è un punto che non sono riuscito a chiarire, e concerne il comma 4 dell'articolo 4, laddove si afferma che: «È autorizzata per l'anno 1995 la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'ulteriore finanziamento delle disposizioni del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59». Sono solo riuscito a riportare questa norma alla convenzione di Washington e ad una spesa aggiuntiva per il Ministero dell'ambiente; chiedo al Sottosegretario una conferma in tal senso. Dovrebbe trattarsi di un aumento di spesa in parte per un comitato scientifico e in parte per la consulta tecnica.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Per la tutela delle specie protette e per gli animali selvatici.

LASAGNA, *relatore alla Commissione*. Esatto.

Per quanto riguarda l'articolo 5, si mantengono in bilancio per l'anno successivo le cifre in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1994 nei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 81, comma 1, della Costituzione sancisce il principio di annualità; quindi, il bilancio è redatto per l'anno finanziario e deve essere approvato dal Parlamento. Questa disposizione è contraria a tale principio, in quanto aumenta il disavanzo per il 1995.

Inoltre, va indicata la distinzione tra conto competenza e conto residuo. Il conto competenza, se non speso entro l'anno, viene riportato l'anno successivo come residuo.

Il conto residui, invece, può essere riportato per un massimo di tre esercizi, dopo di che cade in perenzione, cioè viene cancellato dal bilancio dello Stato.

Questo articolo propone di rendere disponibili le somme iscritte in conto competenza al 31 dicembre del 1994 per il 1995, quando invece dovrebbero essere iscritte a residuo. In sostanza, tale disposizione permette di guadagnare un anno per spendere queste somme.

Inoltre, si propone di derogare fino al 31 dicembre 1995, all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che predispone la perenzione entro 3 anni delle somme iscritte in conto residui.

Ciò che vorrei far notare al Sottosegretario è che alcune di queste somme sono state spostate oltre il limite previsto dal meccanismo legislativo; e anche a tal proposito chiedo al rappresentante del Governo la conferma o la garanzia che ciò rientra nella struttura del bilancio dello Stato.

L'articolo 6 predispone poi che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini» sulla base dei decreti-legge emanati dal 2 gennaio 1992 al 29 aprile 1995, «nonchè quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle materie disciplinate dalla stessa».

Infine, l'articolo 7, onde assicurare una completa copertura legislativa nelle materie sopra indicate, stabilisce che: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana», evitando in questo modo i 15 giorni di *vacatio legis*.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lasagna per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Lasagna, per la sua relazione molto puntuale, durante la quale si è soffermato sui singoli articoli.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale in linea di massima non è contrario a tali proroghe, perchè nella maggior parte dei casi sono necessarie.

Intervengo invece per soffermarmi in particolare sull'articolo 3 di questo provvedimento, il quale - come ci ha ricordato poc'anzi il relatore - concerne disposizioni in materia di frantoi oleari. In pratica è accaduto che in base alla legge Merli era possibile derogare alla stessa, e quindi smaltire fino al 1993, a certe condizioni, le acque reflue di lavorazione sul terreno. Dopo di che il Parlamento ritenne di concedere una proroga - io ed altri colleghi presentammo un apposito emendamento in tal senso che fu recepito - e spostò il termine al mese di maggio del 1995; e così è stato anche per quest'ultima campagna olearia. Infatti, in mancanza - purtroppo - di impianti di smaltimento delle acque reflue, i cui costi difficilmente ancora oggi possono essere sopportati dai titolari dei frantoi, gli operatori hanno potuto continuare a smaltirle sul suolo, ovviamente previa un'autorizzazione del comune.

Adesso, con l'articolo in questione si propone di spostare la data al 31 dicembre 1995. Io sono favorevole a questo spostamento, perchè so che la situazione purtroppo non è cambiata e so anche che in Commissione agricoltura sono in discussione alcune proposte di legge presentate dal mio Gruppo, nonchè un disegno di legge che propone di met-

tere a regime questa attività di spandimento sul terreno, però scegliendo i terreni adatti, stabilendone le quantità, decidendo su tutto il processo organizzativo.

Non sono dunque contrario alla disposizione; dico però che proporre uno spostamento del termine soltanto fino a dicembre, significa non conoscere come funziona il settore. Infatti la norma può andare incontro solo a chi opera nelle zone in cui l'attività di molitura delle olive si conclude sostanzialmente a dicembre o, al massimo a gennaio, perchè le olive vengono raccolte meccanicamente, mentre per tutto il Mezzogiorno o per la maggior parte di esso il discorso è diverso. Abbiamo piante secolari, dove è difficile raccogliere meccanicamente le olive che vengono fatte cadere spontaneamente con una raccolta e una molitura che dura fino ad aprile o maggio. Ecco perchè il legislatore precedentemente aveva stabilito la data del maggio 1995.

Delle due l'una: o non si concede alcuna proroga, ma credo non sia possibile perchè creeremmo grandi problemi per tutti gli operatori, oppure, se si decide che la proroga è necessaria - ed è necessaria - dovrebbe durare fino al mese di maggio 1996, in maniera da comprendere tutti gli operatori di tutte le parti d'Italia e non solo di quelle in cui vi sono alcune varietà di piante e sistemi di raccolta meccanizzati, dove tutto si conclude tra i mesi di dicembre e gennaio.

Quindi, la proposta che faccio, e che tradurrò in un emendamento, è quella di spostare il termine dal 31 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

CARCARINO. Voglio ringraziare il collega Lasagna per la chiarissima e puntuale esposizione sul disegno di legge. Voglio anche rivolgermi al signor Sottosegretario, perchè sono convinto che egli stesso non è lieto per la sostanza del provvedimento che costringe a prorogare alcuni termini in materia di protezione ambientale. Per correttezza e onestà, però, anche noi riconosciamo che il disegno di legge rappresenta una eredità del passato e che per questo per il governo si tratta di un atto dovuto. Se ciò è vero, è anche vero che il governo Dini continua nel merito dei provvedimenti a rappresentare la continuità con il passato, quasi in sintonia con i governi precedenti.

Sul piano generale desidero sottolineare con forza che non è pensabile procedere all'infinito con un regime di proroghe e di rinvii sistematici, riproponendo puntualmente ogni anno gli stessi identici problemi, ovviamente irrisolti e aggravati. A nostro avviso è questo il discorso politicamente centrale, in particolare per quanto riguarda la materia ambientale: i relativi problemi nel tempo non si risolveranno certo con le proroghe, ma agendo e controagendo in maniera efficace e sistematica, soprattutto concedendo alle regioni gli strumenti ma anche gli stimoli perchè il loro compito in questo campo venga svolto con la dovuta celebrità e la debita attenzione e risolutezza. In questo ambito vi sono situazioni troppo diverse che devono essere uniformate.

Per quanto riguarda l'articolo 1, sul riciclaggio dei contenitori di plastica, si tratta di una questione che non si risolverà semplicemente con una nuova proroga. Di materiale a disposizione ve ne è tanto e secondo noi sarebbe utile capire quali ostacoli ancora oggi frenano l'attività di recupero e soprattutto di riciclaggio effettivo di contenitori di

plastica che dal punto di vista dell'inquinamento sono un vero e proprio dramma. Sarebbe anche utile capire quali meccanismi operativi potrebbero sviluppare la capacità di iniziativa di un consorzio che certamente e in ritardo rispetto ad altri che si occupano di carta, cartone, vetri, batterie, olii e così via.

Le problematiche relative all'articolo 2 riguardano il catasto dei rifiuti. Questi problemi hanno trovato nella recente Conferenza di Berlino, alla quale Lei, signor Sottosegretario, ha partecipato in rappresentanza del Governo italiano, un nuovo e importante appuntamento, dal sapore di *ultimatum* all'umanità per un cambiamento di rotta nel modo di produrre e soprattutto di collaborare tra le nazioni più ricche e quelle in via di sviluppo. Riteniamo che con riferimento a tali problematiche la filosofia del rinvio dei termini debba essere sostituita da quella dell'efficacia, in particolare delle istituzioni. Voglio richiamare l'attenzione non solo del Governo, ma di tutto il Parlamento per un impegno profondo, convinto e per una maggiore consapevolezza delle conseguenze positive o negative, a seconda delle decisioni che si adotteranno, che si determineranno per il futuro delle nuove generazioni.

Infine, l'articolo 3 tratta di un altro problema antico, legato a leggi vecchie ormai di vent'anni. Mi riferisco ai frantoi oleari che in alcune regioni producono un diffuso inquinamento, mentre i residui di questa lavorazione potrebbero essere a nostro avviso impiegati in agricoltura. Alcune regioni importanti per la produzione di olio hanno già risolto questo problema, altre invece lo vivono come un dramma: il mio riferimento riguarda chiaramente la Puglia. Secondo me l'articolo 3 è gravissimo: anziché chiudere gli impianti di molitura laddove a distanza di venti anni le aziende non hanno ottemperato alla legge, si chiede al sindaco di autorizzarli a scaricare i reflui sul territorio. È davvero inammissibile in qualsiasi paese civile che il Governo non intervenga per far rispettare la legge in modo rigoroso, ma tenga in maggior conto l'interesse di una ristretta cerchia di persone azzerando la legge stessa. È grave che si inventi una forma di autorizzazione che pone addirittura il sindaco in contrasto con se stesso nella sua qualità di ufficiale preposto alla salute pubblica e all'igiene del territorio. Riteniamo dunque debba essere predisposto un termine rapido e una legislazione che distingua le varie materie e consenta agli operatori di agire sulla base di norme chiare.

SPECCHIA. Facciamo allora chiudere tutti i frantoi oleari.

CARCARINO. Non ho detto questo.

SPECCHIA. Vi sono migliaia e migliaia di persone che lavorano in tale settore.

CARCARINO. Non ho detto questo, e ciò è testimoniato da quanto i nostri stenografi faranno risultare agli atti. Credo che al testo del disegno di legge oggi al nostro esame sia necessario apportare alcune modifiche, e a tal proposito preannuncio la presentazione di almeno cinque o sei proposte modificative.

DONISE. Signor Presidente, interverrò brevemente.

Dobbiamo innanzitutto constatare il limitato valore del disegno di legge che stiamo esaminando, perchè condivido le osservazioni e le critiche sulla situazione esistente. Tuttavia, con tale provvedimento, non facciamo altro che spostare taluni termini, tenendo realisticamente conto di alcune situazioni che altrimenti sarebbero per molti aspetti ingovernabili. Quindi, si tratta soltanto di tener conto di un differimento di termini - unificato poi dagli emendamenti apportati alla Camera dei deputati - al 31 dicembre 1995.

Condivido la necessità di accompagnare a questa misura, per alcuni aspetti oggettiva e necessaria, l'indicazione politica di costruire tappe e percorsi tali che consentano poi di evitare un ulteriore rinvio dei termini dopo la data del 31 dicembre 1995. Credo che, per quanto è possibile, dobbiamo assumerci tale impegno; il lavoro della Commissione e del Governo dovrebbero andare in questa direzione.

Ma quale è il dato che emerge anche dal ragionamento fatto dal relatore? È la nostra incapacità di riuscire a far applicare le leggi esistenti e a realizzare quello che decidiamo nei tempi e nei modi opportuni.

Nel merito, è necessario assumere una decisa presa di posizione per quanto riguarda l'articolo 1, concernente la proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali, nonchè operare una forte sollecitazione in merito all'attività di governo concernente il riciclaggio. Non possiamo andare di proroga in proroga, di rinvio in rinvio, ma è necessario porre dei punti fermi.

E veniamo alla questione per molti aspetti interessante sottolineata dal collega Specchia a proposito dei frantoi oleari. Vorrei fare due osservazioni. Innanzitutto, dobbiamo ragionare sulla questione dello spostamento dei termini, tenendo conto della realtà in cui versano tante regioni del nostro paese. Tuttavia, in questo ragionamento è necessario inserire un altro punto decisivo, che è stato sottolineato dal senatore Carcarino: dobbiamo investire e coinvolgere le regioni nel governo di questo aspetto decisivo del risanamento ambientale, anche prevedendo una responsabilità e un intervento delle stesse, in relazione alla diversità delle situazioni locali.

A tal proposito, presenteremo degli emendamenti e in questo quadro possiamo valutare l'utilità del provvedimento che stiamo esaminando per poterlo approvare il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. Concordo anch'io con quanto ha detto il relatore, senatore Lasagna.

Per quanto concerne l'articolo 1, a che cosa serve la proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi in esso prevista, se non stabiliamo nuove norme? A nulla perchè, a quanto risulta, coloro che fanno il riciclaggio degli imballaggi plastici - soggetti a delle multe se non raggiungono l'obiettivo prefisso - affermano che non possono procedere perchè le amministrazioni locali non forniscono loro il materiale da riciclare. Quindi, ognuno gioca allo scaricabarile. Sta di fatto che, come giustamente ha suggerito il senatore Lasagna, sono gli stessi consorzi, ad esempio nel settore delle batterie esauste e degli olii usati, che debbono impegnarsi a ritirare tale materiale, dal momento che, a ben guardare, questi consorzi guadagnano cifre abbastanza elevate. Per

cui trovo giusto che anche il Governo cerchi di fare qualcosa affinché tali consorzi si impegnino dalla raccolta al riciclaggio delle materie prime. Questo è un punto abbastanza importante, altrimenti non risolveremo nulla continuando a disporre continue proroghe, perchè non faremo alcun passo in avanti rispetto alle attuali condizioni. È necessario chiarire una volta per tutte anche i doveri e i compiti dei consorzi nei vari settori.

Intervengo solo sull'articolo 1, perchè sugli altri sono già intervenuti in modo approfondito altri colleghi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LASAGNA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio i colleghi in particolare per i loro commenti su un punto che anch'io considero estremamente importante: quello relativo allo smaltimento della sansa ad opera dei frantoi oleari. Infatti tale questione, cui ha fatto cenno in particolare il senatore Specchia, può essere considerata molto importante e mi trova perfettamente d'accordo, perchè si vuole prorogare il termine ultimo, di cui all'articolo 3 del testo al nostro esame, alla naturale chiusura dell'attività di molitura, in modo da coprire le molteplici realtà regionali interessate, sia del Sud sia del Nord.

Per quanto riguarda il problema più generalizzato dello smaltimento della sansa di oliva, vorrei aggiungere che altre nazioni che hanno lo stesso problema, in particolare la Spagna, lo hanno risolto utilizzando tale materiale per la combustione e quindi per la produzione di energia elettrica. In Italia, vi è un impianto sperimentale dell'Enel che sta sviluppando questo progetto da circa otto anni. Potrebbe trattarsi di un progetto importante per quelle regioni dove è più avvertito il problema del riciclaggio del materiale di scarto durante la produzione dell'olio di oliva; mi riferisco a quelle del Sud. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se può fornirci ulteriori informazioni in tal senso.

Per l'eredità del passato, il senatore Carcarino ha certamente colto nel segno, perchè riproporre continuamente delle proroghe di termini non aiuta di certo a risolvere il problema del governo dell'Italia. Un differimento di termini di proroghe è ancora più sintomatico che non una semplice riproposizione di un decreto specifico: si tratta di un grande ombrello che forse non è giusto aprire.

Per quel che riguarda il riciclaggio dei contenitori di plastica, si tratta di un problema grave, legato in modo strano al sistema distributivo tipico dell'Italia. Infatti, stiamo parlando di contenitori di plastica per l'uso di prodotti tipicamente domestici, prodotti comprati e utilizzati in casa. Altre nazioni, come la Germania, hanno risolto il problema concentrando il ritorno di questo materiale nelle grandi reti distributive, dando premi al consumatore e al sistema distributivo per l'assistenza nel riciclaggio. Questa potrebbe essere la strada per il futuro, ma nel breve periodo sono d'accordo con il Presidente quando dice che il problema va risolto anche chiarendo e chiedendo al Governo di individuare le responsabilità. In questo momento vi è una mancanza di responsabilità, o di accettazione di responsabilità, nel sistema confuso che regna

tra comuni e consorzio. Quest'ultimo deve essere la sede propria per lavorare in questo settore e deve non solo realizzare il volume di lavoro fissato ma anche contare su meccanismi all'interno dei quali ottenere questo volume, perchè, stante la situazione attuale di difficoltà, siamo in presenza di un sistema che crea addirittura dei premi. Il consorzio non ha la possibilità di utilizzarli e dunque la macchina che è stata creata va sostanzialmente rivista da parte del Ministero. Possiamo avere opinioni diverse, ma il Ministero dell'ambiente deve prendere una posizione perchè non basta reiterare un termine se *medio tempore* non si mette in condizione la macchina di funzionare.

Per quanto riguarda gli altri commenti fatti in discussione generale, devo dire di essere sostanzialmente d'accordo. Si tratta di un disegno di legge di difficile presentazione in quanto dimostra più che altro come il sistema che si è costituito negli ultimi tre, quattro anni in realtà non funzioni.

GERELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Come ha detto il senatore Carcarino, certamente nessuno - neppure io - può dirsi particolarmente lieto di occuparsi di questo tipo di provvedimento che certo è anche di necessità, che vuol rimediare a difficoltà presenti nella realizzazione della legislazione.

Voglio ringraziare il senatore Lasagna per l'utilissimo esame generale del provvedimento e vorrei limitarmi a poche osservazioni sui punti principali.

Per quanto riguarda la questione dei frantoi, penso che la proroga dei termini, come da altri è stato osservato, sia consigliabile per non creare discriminazioni. Credo che di ciò si farà carico il Governo.

Credo anche che si debba trovare una soluzione più strutturale, in particolare con riferimento a soluzioni consortili elaborate in ambito regionale, soprattutto in quelle regioni in cui le imprese olearie sono molto piccole e quindi creano un'occupazione familiare che sarebbe difficile sostenere in mancanza di una organizzazione da stabilire principalmente da parte delle amministrazioni regionali. Confesso che non ero al corrente della possibilità di valorizzazioni energetiche, ma se il senatore Lasagna può darmi qualche altra informazione, sono sicuro che il Governo approfondirà la materia.

Circa l'altro punto dolente del consorzio sui contenitori in plastica per liquidi vorrei fare alcune considerazioni. Innanzitutto quello della plastica è un tema che ha creato gravi problemi anche per la grande invasione nei mercati esterni di rifiuti di questo materiale. Il consorzio non era in grado di realizzare gli obiettivi che il sistema aveva posto a causa di problemi tecnici di riciclaggio. Il consorzio, con una visione parziale, aveva iniziato a lavorare con mentalità soprattutto ingegneristica, cioè di predisposizione di impianti per il riciclaggio della plastica, ritenendo sulla base di una interpretazione restrittiva della normativa, che dovessero essere i comuni ad occuparsi dell'operazione, certamente costosa, della raccolta differenziata.

Voglio ricordare che un parziale miglioramento vi è stato a seguito di un accordo volontario fra il consorzio e la Federambiente, attraverso il quale il primo ha ceduto alla richiesta della Federambiente di un contributo sia pur parziale per la raccolta differenziata. Trovo giustissima

l'urgenza posta al Governo di risolvere strutturalmente il problema e credo che fondamentale al riguardo sia il recepimento della direttiva sugli imballaggi che è strettamente collegata alla direttiva sui rifiuti e nella quale, in relazione a quanto diceva il Presidente, si applica il principio della responsabilità condivisa: purtroppo - almeno a mio parere - tale principio è espresso in termini edulcorati rispetto alla responsabilità del produttore anche nella raccolta differenziata.

Nell'ambito di questo tema e nell'ambito di una maggiore estensione delle possibilità di recupero energetico come destinazione della plastica credo sia entro certi limiti desiderabile una soluzione che possa risolvere il problema. Il Governo è pienamente cosciente del fatto che la normativa in esame non può risolvere il problema ambientale e si pone l'obiettivo di intervenire strutturalmente per eliminare in futuro la necessità per quanto possibile di questo tipo di proroga.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo come termine per la presentazione degli emendamenti la data di mercoledì 21 giugno alle ore 18. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

